



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato

con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 14 del 15/05/2008

Modificato

**con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 09 del 06/04/2009**



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

CAPO I.....	5
DISPOSIZIONI GENERALI – DISPOSIZIONI PRELIMINARI	5
Art. 1 - Oggetto	5
Art. 2 - Definizioni	5
Art. 3 - Finalità delle norme	7
Art. 4 - Servizi gratuiti ed a pagamento.....	8
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico.....	8
CAPO II.....	9
NORME DI POLIZIA MORTUARIA	9
Art. 6 - Dichiarazione di morte, autorizzazione a Tumulazione/Inumazione/Cremazione....	9
Art. 7 - Depositi di osservazione e obitori	9
Art. 8 - Feretri	9
Art. 9 - Verifica e chiusura feretri- Caratteristiche delle casse.....	10
Art. 10 - Trasporto funebre	10
Art. 11 - Disciplina del corteo	12
Art. 12 - Esequie.....	12
Art. 13 - I simboli religiosi.....	12
Art. 14 - Posizione delle corone.....	12
Art. 15 - Norme di rinvio.....	12
CAPO III.....	13
CIMITERI	13
Art. 16 - Elenco Cimiteri comunali	13
Art. 17 - Soppressione cimitero.....	13
Art. 18 - Disposizioni generali di vigilanza	13
Art. 19 - Ammissione nel cimitero (CC 09 del 06/04/2009).....	14
Art. 20 - Reparti speciali nel cimitero.....	14
Art. 21 - Autorizzazione alla sepoltura	14
CAPO IV.....	15
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	15
Art. 22 - Disposizioni generali	15
Art. 23 - Piano Regolatore Cimiteriale.....	15
CAPO V.....	16
INUMAZIONI	16
Art. 24 - Inumazione.....	16
Art. 25 - Caratteristiche della fossa.....	16
Art. 26 - Caratteristiche delle casse per l'inumazione	17
Art. 26 bis - Inumazioni speciali	17
CAPO VI.....	17
TUMULAZIONI	17
Art. 27 - Sepulture a Tumulazione	17
Art. 28 - Deposito provvisorio	17



COMUNE DI PISOONE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

Art. 29 - <i>Tipi e durata delle concessioni (CC 09 del 06/04/2009)</i>	18
Art. 30 - <i>Norme per la concessione (CC 09 del 06/04/2009)</i>	18
Art. 31 - <i>Uso delle sepolture private - Diritto di sepoltura *(Vedi Appendice)</i>	19
Art. 32 - <i>Salme o resti provenienti da altri comuni</i>	19
Art. 33 - <i>Estinzione delle concessioni</i>	20
Art. 34 - <i>Decadenza per abbandono</i>	20
Art. 35 - <i>Decorazioni e ornamenti</i>	20
CAPO VII	21
LOCULI, CELLETTE OSSARIO E URNE CINERARIE	21
Art. 36 - <i>Norme per materiali ornamentali e lapidei (CC 09 del 06/04/2009).....</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 37 - <i>Cellette Ossario, Urne cinerarie</i>	21
CAPO VIII	22
TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA.....	22
Art. 38 - <i>Concessione</i>	22
Art. 39 - <i>Concessione dell'area</i>	22
Art. 40 - <i>Manutenzione delle opere, adeguamenti, restauri e ristrutturazioni</i>	22
CAPO IX	23
CREMAZIONI	23
Art. 41 - <i>Autorizzazione alla Creazione</i>	23
Art. 42 - <i>Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri</i>	23
CAPO X	24
ESUMAZIONE ,ESTUMULAZIONE ED IMBALSAMAZIONE.....	24
Art. 43 - <i>Esumazione ordinaria</i>	24
Art. 44 - <i>Esumazione straordinaria</i>	24
Art. 45 - <i>Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie</i>	25
Art. 46 - <i>Estumulazioni</i>	25
Art. 47 - <i>Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento</i>	25
Art. 48 - <i>Oggetti da recuperare – Rinvenimento materiali, integrità dei resti</i>	26
Art. 49 - <i>Trattamenti di imbalsamazione</i>	26
CAPO XI	26
POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO.....	26
Art. 50 - <i>Disciplina dell'ingresso</i>	26
Art. 51 - <i>Divieti speciali</i>	27
Art. 52 - <i>Obbligo di comportamento</i>	27
Art. 53 - <i>Responsabilità</i>	27
Art. 54 - <i>Fiori e piante ornamentali</i>	27
Art. 55 - <i>Materiali ornamentali</i>	27
Art. 56 - <i>Divieto di Ingresso</i>	28
Art. 57 - <i>Riti funebri</i>	28
Art. 58 - <i>Comportamento del pubblico nel cimitero</i>	28



COMUNE DI PISOONE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

CAPO XII	29
PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	29
<i>Art. 59 - Competenze.....</i>	29
<i>Art. 60 - Custode del cimitero.....</i>	29
<i>Art. 61 - Affidamento gestione servizi cimiteriali a ditta esterna</i>	29
CAPO XIII	30
ATTIVITA' FUNEBRE	30
<i>Art. 62 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.....</i>	30
<i>Art. 63 - Imprese di servizi funebri</i>	30
<i>Art. 64 - Divieti generali</i>	30
CAPO XIV	31
LAVORI DI PRIVATI E DELLE IMPRESE NEL CIMITERO	31
<i>Art. 65 - Apposizione di lapidi – Costruzioni – Ornamenti</i>	31
CAPO XV	32
DISPOSIZIONI FINALI	32
<i>Art. 66 - Assegnazione gratuita di sepoltura</i>	32
<i>Art. 67 - Concessioni pregresse</i>	32
<i>Art. 68 - Sanzioni</i>	32
<i>Art. 69 - Entrata in vigore e norma di rinvio.....</i>	32
*Appendice art. 31 DIRITTO DI SEPOLTURA...	31



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini, in attuazione degli articoli 9, comma 5, e 10, comma 1, della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) e in armonia con i principi e con le finalità della medesima legge di seguito denominata "legge regionale".
2. Il presente regolamento è redatto in conformità a quanto disposto dal Regolamento Regionale 09.11.2004 n° 6, modificato con Regolamento Regionale 06.02.2007 n°1 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" denominato in seguito "Regolamento Regionale".

Art. 2 - Definizioni

1. Ai sensi del Regolamento Regionale 09.11.2004 n° 6, Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali, si intende per:
 - a. **addetto al trasporto funebre**: persona fisica, titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
 - b. **animali di affezione**: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
 - c. **attività funebre**: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
 - d. **autofunebre**: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
 - e. **avente diritto alla concessione**: persona fisica che per successione legittima o testamentaria, è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
 - f. **autopsia**: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'Autorità Giudiziaria;
 - g. **bara o cassa**: cofano destinato a contenere un cadavere;
 - h. **cadavere**: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
 - i. **cassetta resti ossei**: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
 - j. **cassone di avvolgimento in zinco**: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
 - k. **ceneri**: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
 - l. **cinerario**: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
 - m. **cimitero**: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
 - n. **cofano per trasporto salma**: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
 - o. **cofano di zinco**: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
 - p. **colombaro o loculo o tumulo o forno**: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
 - q. **concessione di sepoltura cimiteriale**: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

- amministrativa se rilasciata dal Comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- r. **contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi**: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- s. **cremazione**: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- t. **crematorio**: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- u. **decadenza di concessione cimiteriale**: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- v. **deposito mortuario**: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- w. **deposito di osservazione**: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- x. **deposito temporaneo**: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- y. **dispersione**: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- z. **esiti di fenomeni cadaverici trasformativi**: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- aa. **estinzione di concessione cimiteriale**: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- bb. **estumulazione**: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- cc. **estumulazione ordinaria**: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- dd. **estumulazione straordinaria**: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- ee. **esumazione**: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- ff. **esumazione ordinaria**: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal Comune;
- gg. **esumazione straordinaria**: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- hh. **feretro**: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- ii. **fossa**: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- jj. **gestore di cimitero o crematorio**: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- kk. **giardino delle rimembranze**: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- ll. **impresa funebre o di onoranze o pompe funebri**: soggetto esercente l'attività funebre;
- mm. **inumazione**: sepoltura di feretro in terra;
- nn. **medico curante**: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- oo. **obitorio**: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigheniche;
- pp. **operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre**: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- qq. **ossa**: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- rr. **ossario comune**: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

- ss. **revoca di concessione cimiteriale**: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- tt. **riscontro diagnostico**: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- uu. **sala del commiato**: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- vv. **salma**: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- ww. **sostanze biodegradanti**: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- xx. **spazi per il commiato**: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- yy. **tanatoprassi**: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- zz. **tomba familiare**: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- aaa. **traslazione**: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- bbb. **trasporto di cadavere**: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- ccc. **trasporto di salma**: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- ddd. **tumulazione**: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- eee. **urna cineraria**: contenitore di ceneri.

Art. 3 - Finalità delle norme

1. Le norme del presente regolamento sono poste in essere nella osservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV del T.U. delle leggi sanitarie del 27.07.1934, delle disposizioni di cui al DPR n. 285 del 10.09.1990, alla Legge n. 130 del 30 marzo 2001, al D.P.R. 396/2000, alla L.R. n. 22 del 18 novembre 2003, al Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004 così come integrato e modificato dal Regolamento Regionale 06 febbraio 2007 n° 1.
2. Sono norme dirette a disciplinare le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza, i servizi in ambito comunale relativi ai servizi funerari, necroscopici e cimiteriali, intendendosi per tali quelli relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri pubblici, alla cremazione e comunque relative a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
3. Nel caso in cui si rendesse opportuno modificare uno o più articoli del presente Regolamento sarà necessaria l'approvazione del Consiglio Comunale e la modifica così approvata farà parte integrante del presente Regolamento.
4. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alla morte delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati.



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

5. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e dell'A.S.L. competente, per quanto di competenza.
6. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il presente regolamento ai sensi della normativa di cui al comma 1

Art. 4 - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a. la dispersione delle ceneri nel giardino delle rimembranze.
 - b. il deposito delle salme.
 - c. il servizio obbligatorio per la fornitura del feretro, il trasporto e l'inumazione per le salme di persone i cui familiari, a seguito di opportune verifiche, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
 - d. Il recupero e il trasporto delle salme accidentate, provvedendo gratuitamente al servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico nell'ambito del territorio del Comune di Pisogne (art. 34 comma 2 lett. b) Reg. Regionale n. 6/2004).
 - e. La deposizione delle ossa e delle ceneri nell'ossario comune.
 - f. L'inumazione dei cadaveri esumati o estumulati, ancora indecomposti.
 - g. L'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 9 comma 5 del Regolamento Regionale n° 6/2004
 - h. Le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria
 - i. Le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinaria nei casi di indigenza o di esecuzione per ordine dell'Autorità Giudiziaria.
3. In caso di cremazione nei casi di indigenza, stato di bisogno, disinteresse dei familiari, l'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso informa il Comune di ultima residenza del defunto affinché provveda al pagamento della cremazione (art. 12 comma 3 Reg. Regionale 6/2004).
4. Lo stato di indigenza o di bisogno è certificato dal Responsabile del Servizio (Settore Servizi alla Persona) secondo procedure fissate dai Regolamenti Comunali o sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.
5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nella tabella allegato "A" al presente Regolamento.
6. Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell' art. 42 comma 2, lettera f) del D.lgs 18/08/2000 n. 267 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dell'Unità Operativa Servizi Demografici sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse, il Registro di cui all'art. 52 del DPR. 285 del 10.09.1990 e ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Inoltre, negli uffici dell'Unità Operativa Servizi Demografici sono accessibili al pubblico:
 - a. l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero nonché la disciplina di ingresso e i divieti;
 - b. copia del presente Regolamento;
 - c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f. ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

CAPO II

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 6 – Dichiarazione di morte, autorizzazione a Tumulazione/Inumazione/Cremazione

1. Per la dichiarazione di morte, l'autorizzazione per la tumulazione/inumazione, l'autorizzazione alla cremazione e quant'altro connesso trovano applicazione le norme del Regolamento dello Stato Civile, il Codice di procedura penale, le Leggi statali e regionali in materia.

Art. 7 - Depositi di osservazione e obitori

1. A richiesta dei familiari la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - a. alla sala del commiato, presso la RSA di Pisogne, previo pagamento della tariffa direttamente alla medesima struttura;
 - b. all'obitorio o deposito di osservazione del Comune;
 - c. all'abitazione propria o dei familiari.
2. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero o presso edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
3. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con le strutture aventi tutti i requisiti di Legge.
4. L'ammissione nell'obitorio è autorizzata dal Responsabile del Settore Amministrativo ovvero dalla pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di cadavere di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13. 02.1964 N. 185. In ottemperanza alla deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 21.01.2005 n. 20278 ove il deceduto sia affetto da carbonchio la manipolazione del cadavere antecedente la chiusura del feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare l'inalazione, l'ingestione, la penetrazione per contatto diretto di eventuali spore. E' d'obbligo la cremazione.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione

Art. 8 – Feretri

1. Nessun cadavere può essere sepolto o tumulato se non chiuso in cassa avente le caratteristiche di cui al successivo comma 6, lettera b.
2. In ciascuna cassa non si può racchiudere che un solo cadavere ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
3. Il cadavere deve essere collocato nella bara rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante o con le altre cautele che potrebbero essere individuate dalla Giunta Regionale. In caso di tumulazione è consentita solo quella in loculo stagno.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale della Azienda A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. Si osservano le seguenti prescrizioni.



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

- a. **Per la tumulazione:** il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e alle norme del Regolamento Regionale n. 6/2004;
 - b. **Per la inumazione:** i feretri devono essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (abete, pioppo, pino, larice, etc.) e preferibilmente verniciato con prodotti ecologici oppure la cassa interna deve essere in materiale biodegradabile (Barriera o Mater-bi) di cui al D.M. 01/02/1997 e D.M. 09/07/2002. Pure i vestiti delle salme devono essere preferibilmente in tessuto biodegradabile così come tutti gli accessori del feretro. È fatto divieto di effettuare operazioni di apertura della cassa di legno per tagliare la cassa metallica (anche quando l'uso di questo sia obbligatorio) in caso di salma in doppia cassa.
 - c. **Per la cremazione:** la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno quando si tratta di trasporto con percorso non superiore ai 100 km. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa in ogni altro caso, salvo quanto stabilito da eventuali autorizzazioni ministeriali relative all'impiego di dispositivi sostitutivi della cassa di zinco.
 - d. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata una apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile, il cognome, il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte. Nel caso di persona sconosciuta, la piastrina contiene la data di morte e gli eventuali altri dati certi.
7. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.
 8. Il Comune può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del personale dell'Azienda sanitaria locale.
 9. Per quanto non stabilito si rinvia all'allegato 3 del Regolamento della Regione Lombardia n. 06/2004

Art. 9 - Verifica e chiusura feretri- Caratteristiche delle casse

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'A.S.L., è attestata dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del Regolamento Regionale n.6.
2. Nel caso in cui sia il trasporto, sia la sepoltura, sia la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al Regolamento Regionale n. 6/2004.
3. Per le inumazioni le cremazioni e le tumulazioni in locali areati sono utilizzate soltanto casse di legno.
4. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
5. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dal D.P.R. 10 settembre 1990 N. 285 .
6. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

Art. 10 – Trasporto funebre

1. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale a tutti gli effetti. L'esercizio di tale servizio è disciplinato dal D.P.R. n. 285/1990, dalla Legge Regionale n. 22/2003, Regolamento Regionale n. 6/2004, dai regolamenti di Igiene e dalle norme del presente regolamento.
3. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 8.
4. L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione alla tumulazione / inumazione / cremazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

5. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e dalla autorizzazione alla tumulazione / inumazione/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere (art. 36 comma 1 Regolamento Regionale n. 6/2004). L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.
6. Per quanto riguarda i mezzi destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme vigenti in materia.
7. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 31 e seguenti, del Regolamento Regionale n. 6/2004.
8. **Trasporto nel Comune:** Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 37 comma 1 (*requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse*) del Regolamento Regionale n. 6/2004. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato al trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio. Il trasporto di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa vigente nazionale. I trasporti di salma o di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone salvo i casi di cui all'art. 34 del Reg. Regionale n. 06/2004.. L'addetto dell'Ufficio Anagrafe fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto.
9. **Percorso del trasporto funebre:** Terminata la funzione religiosa o civile, il corteo funebre si dirige direttamente al Cimitero per il percorso più breve. Il trasporto funebre non può sostare lungo il percorso. In caso di cerimonie o di particolari onoranze, la sosta è preventivamente autorizzata dal Responsabile del Settore Amministrativo.
10. **Trasporto in altri Comuni:** Il trasporto di cadavere in un cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Settore Amministrativo a seguito di domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. Della suddetta autorizzazione di trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi quando in essi si sia sostato per rendere onoranze alla salma.
11. **Trasporto da altro Comune:** Il trasporto di cadavere proveniente da altro Comune deve essere fatto, qualora non siano richieste particolari onoranze direttamente al cimitero.
12. **Trasporto all'estero o dall'estero:** Il trasporto di cadavere da e per un altro Stato, ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937 (approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379), o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.
13. **Trasporto di ceneri e resti:** Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadavere, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
14. **Trasporto per cremazione:** Il trasporto di cadavere al forno crematorio è autorizzato dal Responsabile del Settore Amministrativo. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.
15. **Trasporto di parti anatomiche riconoscibili:** L'autorizzazione al trasporto di parti anatomiche riconoscibili è rilasciata dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.
16. **Trasporto di feretri senza funerali:** I feretri delle persone decedute nelle proprie abitazioni, negli Ospedali, Istituti o Luoghi di ricovero, per le quali non siano stati richiesti il corteo o la funzione religiosa, vengono trasportati direttamente al Cimitero di destinazione.
17. **Trasporto di salma:** Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 37 e 39 del Regolamento Regionale 6/2004; il mezzo deve essere chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la visione della salma dall'esterno. I trasferimenti di salme per autopsia, per consegne agli istituti di studi ecc. ed i trasporti nel cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al 1° comma.



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

18. **Prescrizioni igienico-sanitarie per il trasporto di salme di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività:** Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, sarà il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda A.S.L. a disporre, a secondo dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 11 - Disciplina del corteo

1. L'organizzazione del corteo funebre è demandata al Responsabile del Settore Polizia Locale, che ne curerà l'ordine e il decoro.

Art. 12 - Esequie

1. Il cadavere può sostare in Chiesa o nel Tempio per la durata dell'ordinaria cerimonia religiosa. La sosta per particolari cerimonie religiose deve essere preventivamente concordata e autorizzata dal Responsabile del Settore Amministrativo.
2. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.
3. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi, purché di confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha sottoscritto un'intesa, è oneroso e la tariffa è stabilita con delibera apposita di Giunta Comunale.

Art. 13 - I simboli religiosi

1. Normalmente i mezzi di trasporto funebri recano il simbolo della religione cattolica.
2. A richiesta dei familiari del defunto può essere omessa qualsiasi indicazione religiosa o possono essere collocati simboli di culti ammessi nello Stato.

Art. 14 - Posizione delle corone

1. Le corone devono essere sistemate sugli appositi sostegni di cui sono provviste le auto funebri.
2. E' sempre ammesso porre sul feretro un cofano di fiori e un cuscinetto con le decorazioni civili, militari, cavalleresche e le insegne religiose del defunto.
3. Per i trasporti fuori del Comune non è consentita la sistemazione dei fiori all'esterno dell'auto funebre e dell'autofurgone.

Art. 15 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capo in materia di trasporto di cadaveri si fa rinvio al Regolamento governativo (DPR 285/1990), alla Legge Regionale n. 22 del 18/11/2003 e al Regolamento Regionale n. 6/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n°1 del 06.02.2007, al D.g.r. n. 7/20278 del 2005 e successive modificazioni.



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

CAPO III

CIMITERI

Art. 16 – Elenco Cimiteri comunali

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, e degli artt 3 e segg. del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune provvede al servizio di seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - a. Cimitero di Pisogne;
 - b. Cimitero di Fraine;
 - c. Nuovo Cimitero di Gratacasolo;
 - d. Vecchio Cimitero di Gratacasolo;
 - e. Cimitero di Grignaghe;
 - f. Cimitero di Pontasio;
 - g. Cimitero di Sonvico;
 - h. Cimitero di Toline;

Art. 17 – Soppressione cimitero

1. La soppressione del Vecchio Cimitero di Gratacasolo potrà essere effettuata su richiesta del Comune all'ASL, previo sopralluogo dell'ARPA, dopo l'approvazione del Piano Cimiteriale.
2. La relazione tecnica allegata alla richiesta di soppressione conterrà :
 - a. Lo stato delle inumazioni presenti
 - b. Il piano di trasferimento dei cadaveri, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, di resti ossei;
 - c. La prevista destinazione e riutilizzo dell'area.
3. L'autorizzazione dell'ASL conterrà oltre alle opportune prescrizioni affinché l'area possa essere destinata ad altri scopi, le condizioni e i termini decorsi i quali l'area potrà essere riutilizzata
4. In caso di soppressione del cimitero, le associazioni, gli enti, nonché le persone fisiche concessionarie di posti per sepolture private, hanno soltanto il diritto ad ottenere a titolo gratuito nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, una sepoltura corrispondente a quella precedentemente loro concessa nel cimitero soppresso ed al trasporto gratuito del feretro o dei resti, comprese le operazioni di esumazione ed estumulazione.
5. Fatti salvi i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, sono a carico dei concessionari le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e per il trasporto, se curato da impresa di propria scelta.
6. I monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nel cimitero soppresso restano, per la durata della concessione, di proprietà dei concessionari, che li possono trasferire nel nuovo cimitero o in altro luogo, purché non si tratti di opere di interesse artistico, soggette a vincolo.
7. Il comune, in caso di disinteresse dei Concessionari o aventi causa, può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.

Art. 18 – Disposizioni generali di vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e dell'art. 9 della Legge Regionale n. 22/2003.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Le attività di custodia, di pulizia e di manutenzione, sono di competenza del Settore Tecnico Comunale.
4. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli art. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Reg. Regionale n. 6/2004 e dell'art. 9, comma 3 della Legge Regionale n. 22/2003.



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

5. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
6. Competono al Comune, salva l'esternalizzazione del servizio, le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52,53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Reg. Regionale n. 6/2004.
7. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 19 – Ammissione nel cimitero (modificato con delibera CC n.09 del 06/04/2009)

1. Nei cimiteri comunali possono essere sepolti, così come previsto dall'art. 50 del D.P.R. n. 285/90 e dall'art. 9 della Legge Regionale n. 22/2003, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a. i cadaveri delle persone aventi in vita, la residenza nel Comune di Pisogne;
 - b. i cadaveri o le ceneri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
 - c. i cadaveri delle persone decedute fuori del Comune ma aventi in esso al momento della nascita la residenza;
 - d. i cadaveri, le ceneri o i resti mortali delle salme che hanno avuto, in vita, la residenza nel Comune e che al momento del decesso risultano emigrate o che hanno parenti sepolti in Pisogne;
 - e. i cadaveri delle persone che abbiano risieduto nel Comune;
 - f. i nati morti ed i prodotti del concepimento;
 - g. i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate;
 - h. i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza, dietro autorizzazione del Sindaco (art. 9 lett. a) Legge Regionale n. 22/2003).
 - i. ex residenti ricoverati in strutture assistenziali;
 - j. non residenti facenti parte di Parrocchia sita nel territorio comunale;
 - k. i non residenti non rientranti nelle categorie sopraindicate, potranno essere tumulati nei cimiteri comunali, dopo verifica della disponibilità dei loculi e pagamento di un prezzo di concessione doppio di quello per i residenti, con autorizzazione del Sindaco;
 - l. altri casi saranno di volta in volta autorizzati dal Sindaco.

Art. 20 – Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno dell'area cimiteriale del cimitero di Pisogne o in un'altra frazione potrà essere istituito, previa deliberazione della Giunta Comunale, un reparto speciale destinato al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Nel reparto speciale sono ricevuti i cadaveri, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale o relativamente a animali di affezione in conformità a quanto previsto dal Regolamento Regionale.
4. All'interno del cimitero di Pisogne e Gratacasolo sarà prevista dal Piano Regolatore Cimiteriale un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri.

Art. 21 – Autorizzazione alla sepoltura

1. Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero per essere inumato o tumulato, alcun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnato dall'autorizzazione prevista dall'art. 74 D.p.r. n. 396/2000.
2. L'autorizzazione alla tumulazione/inumazione, alla cremazione devono esser trattenuti dal custode del cimitero. Lo stesso, parimenti, dovrà iscrivere sopra apposito registro in doppio esemplare:



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

- a. Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, il giorno di inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della autorizzazione alla inumazione/tumulazione.
- b. Le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositati.
- c. Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.
- d. Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto cadaveri o ceneri, ecc.
- e. Un esemplare del registro di cui al precedente comma dovrà essere consegnato, alla fine di ogni anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode del cimitero stesso.

CAPO IV

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE (PCm)

Art. 22 – Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze dei campi di cui sopra, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti degli articoli dal 22 al 29 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
3. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).
4. I cimiteri dispongono:
 - a. di campi di inumazione;
 - b. di tombe di famiglia;
 - c. di cappelle di famiglia;
 - d. di loculi individuali;
 - e. di ossari per resti mortali e urne cinerarie;
 - f. di un ossario comune.
5. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.
6. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e seguenti del D.P.R. n. 285/ 1990 e del Reg. Regionale n. 6/2004.
7. Sono a tumulazione le sepolture in loculi, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, istituite secondo le norme di cui agli articoli 76, 77 e 78 del citato Regolamento (D.P.R. n. 285/1990) e dell'art. 16 del Reg. Regionale n. 6/2004.

Art. 23 – Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Comune, a norma dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004, adotterà un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL e dell'ARPA.
3. I piani di cui al 1° comma sono deliberati a norma dell'art. 6 del Reg. Regionale n. 6/2004 e allegato 1.
4. Il piano cimiteriale individua le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
5. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
6. Tale Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.). Nelle more dell'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

7. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del R.R. n° 6 /2004, ogni vent'anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
8. La documentazione dei piani cimiteriali e dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al Regolamento Regionale n 6/2004.

CAPO V

INUMAZIONI

Art. 24 – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione avvengono in campi comuni per una durata massima di dieci anni.
2. Le aree per inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. E' previsto il pagamento di una tariffa per l'inumazione.
3. I campi comuni sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
4. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta normalmente da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo indicato dal Comune ed una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
5. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione di nome e cognome, data di nascita e morte del defunto.
6. A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba, oppure di una lapide o di un monumentino in sostituzione del cippo. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe. Per ottenere l'autorizzazione sarà necessario presentare domanda scritta al Responsabile del Settore Tecnico corredata da un disegno schematico delle opere e dei materiali utilizzati, attenendosi alle seguenti disposizioni:
 - a. l'autorizzazione alla posa verrà rilasciata dopo la verifica del disegno presentato e previo pagamento della tariffa definita dalla delibera di Giunta Comunale;
 - b. l'installazione delle lapidi, dei monumentini o dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, sono interamente a carico dei richiedenti o loro aventi causa;
 - c. Le modalità della posa verranno decise con apposita disposizione dal Responsabile del Settore Tecnico, versando il diritto definito dalla Delibera di Giunta Comunale.
7. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede a ripristinare il cippo minimo.

Art. 25 – Caratteristiche della fossa

1. Ciascuna fossa per inumazione deve avere le seguenti caratteristiche:
2. inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età: profondità 1,50-2 metri – lunghezza di m 2,20 nella loro parte più profonda – larghezza m 0,80 – distanza l'una dall'altra almeno m 0,30 da ogni lato.
3. inumazioni di cadaveri per fanciulli di età sotto i dieci anni: profondità 1–1,50 metri – lunghezza media di m 1,50 nella parte più profonda – larghezza di m 0,50 – distanza l'una dall'altra di almeno m 0,30 da ogni lato.
4. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.
5. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
6. Per quanto non stabilito si rinvia all'art. 15 del Regolamento Regionale della Lombardia n. 06/2004.



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

Art. 26 – Caratteristiche delle casse per l'inumazione

1. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. Non è consentito l'uso di casse di metallo o altro materiale non biodegradabile come stabilito dal precedente art. 8.
2. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 26 bis – Inumazioni speciali

1. Per quanto concerne i bambini non nati, cioè i cd "prodotti abortivi e feti" viene riservato nel Cimitero di Pisogne, nell'area retrostante la Cappella di proprietà della Parrocchia di Pisogne, adeguato spazio per la sepoltura delle predette creature ancorché rinvenienti dalla ASL Sebino Camuna, come da autorizzazione già in atto in favore del locale Centro Aiuto alla Vita.
2. L'area in questione dovrà avere una dimensione massima di ml 2 x 1 e dovrà essere dignitosamente curata ed evidenziata con una piccola lapide e delimitata con cordolo in pietra o marmo

CAPO VI

TUMULAZIONI

Art. 27 - Sepulture a Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi - costruite dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. Le tariffe di concessione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Per la tumulazione nei loculi è prescritta la duplice cassa: una di metallo e l'altra esterna, in legno come stabilito dal precedente art. 8.
5. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura, di cui all'allegato 2 al Regolamento Regionale n. 6/2004. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 di lunghezza, m. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza
6. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Regolamento Regionale n. 6/2004.

Art. 28 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Settore Amministrativo, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a sei mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di dodici mesi.



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Settore Amministrativo, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.
6. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.
7. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 29 – Tipi e durata delle concessioni (modificato con delibera CC n.09 del 06/04/2009)

- 1) La prenotazione di loculi di norma non è consentita, le relative concessioni vengono effettuate al momento del decesso o della tumulazione.
- 2) Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale il loculo viene concesso. I contratti di concessione dovranno riportare il nome della persona da tumulare.
- 3) Il diritto di sepoltura non può in nessun modo né per nessun titolo, anche gratuito, essere ceduto a terzi. La tumulazione di salme diverse da quella per le quali fu fatta la concessione determina la decadenza della concessione e l'obbligo di stipulare un nuovo contratto alle condizioni vigenti al momento.
- 4) Il diritto di concessione individuale ha la durata di 30 anni. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo.
- 5) Alla scadenza della concessione il Comune provvederà ad informare gli eredi i quali a loro spese potranno richiedere:
 - l'estumulazione del cadavere;
 - il rinnovo della concessione del loculo che potrà essere consentita al massimo due volte per un periodo non superiore a 10 anni cadauna o per il periodo mancante al compimento del trentennio dalla tumulazione. In tale periodo, salvo la rinuncia del concessionario o avente causa, il loculo non potrà essere riutilizzato per la tumulazione di altre salme.
- 6) È facoltà degli eredi riporre i resti nel loculo ossario, mediante il pagamento della relativa tassa di concessione della durata di anni 20, rinnovabili per altri 20 anni, dalla data di occupazione.
- 7) Il diritto di sepoltura non può in nessun modo né per nessun titolo, anche gratuito, essere ceduto a terzi. La tumulazione di salme diverse da quella per le quali fu fatta la concessione determina la decadenza della concessione e l'obbligo di stipulare un nuovo contratto alle condizioni vigenti al momento.
- 8) La mancata riconferma, da farsi almeno un mese prima della scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono. Il Comune rientrerà nel pieno possesso di detti loculi facendo riporre i resti mortali nell'ossario comune.
- 9) L'Amministrazione Comunale provvederà ad affiggere, apposito avviso al Cimitero, con l'elenco delle concessioni in scadenza. Detta affissione libera il Comune da qualsiasi onere di comunicazione diretta non essendo tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare eventuali eredi dei concessionari.
- 10) Prima della scadenza i loculi, potranno essere retrocessi al Comune da parte del Concessionario. In mancanza del Concessionario la retrocessione potrà essere disposta da uno degli eredi che dichiara di agire anche in nome e per conto degli altri eredi sia del Concessionario che del defunto. La Giunta Comunale determinerà le quote da rimborsare in caso di retrocessione anticipata.



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

- 11) È consentita la collocazione di più cassette di resti o di urne cinerarie in un solo ossario, nonché in un loculo normale contenente già un feretro (compatibilmente con le dimensioni del loculo).
- 12) Le cassette dei resti o urne cinerarie, collocate in un secondo tempo nei loculi e/o negli ossari, rispetteranno la scadenza originaria della concessione.
- 13) Casi particolari in difformità al presente Regolamento potranno essere autorizzati dal Sindaco.

Art. 30 – Norme per la concessione (modificato con delibera CC n.09 del 06/04/2009)

1. La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone fisiche, persona giuridiche e enti morali secondo le disponibilità.
2. La concessione non dà diritto alla proprietà della sepoltura, ma solo all'utilizzo.
3. Il richiedente deve rivolgere istanza al Sindaco, in carta legale, con l'indicazione specifica degli estremi di identificazione del loculo, della tomba o cappella di famiglia, della celletta o dell'appezzamento di terreno.
4. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.
5. La concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti, se richiesti.
6. È consentito il trasferimento di salme per avvicinamento di coniugi solo al momento del decesso del defunto, per cui si chiede la concessione, con oneri a carico del richiedente;
7. È consentito il trasferimento di salme per avvicinamento ai genitori di figli non coniugati solo al momento del decesso del defunto per cui si chiede la concessione, con oneri a carico del richiedente.

Art. 31 – Uso delle sepolture private - Diritto di sepoltura *(Vedi Appendice)

1. Il diritto di sepoltura non può in alcun modo essere ceduto.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche, fino al completamento della capienza del sepolcro, è riservato ai concessionari e:
 - a. aventi diritto;
 - b. conviventi more uxorio;
 - c. alle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.
3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, gli aventi diritto sono da intendersi gli ascendenti e i discendenti in linea retta, i fratelli, le sorelle, i generi e le nuore, le mogli e i mariti dei concessionari.
4. I casi di convivenza di cui al comma 2 verranno valutati di volta in volta dal Sindaco, in relazione alla documentazione presentata, che qualora ricorrano gli estremi anzi detti, autorizzerà la sepoltura.
5. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad Associazioni o Enti è riservato alla sepoltura di persone le quali, al momento della morte risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dell'atto di concessione.
6. Al di fuori di quanto stabilito dal presente articolo rimangono tassativamente esclusi dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti, inoltre nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente.

Art. 32 – Salme o resti provenienti da altri comuni

1. Nelle tumulazioni private sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, secondo le norme del presente regolamento.



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

Art. 33 – Estinzione delle concessioni

1. Tutte le concessioni si estinguono ai sensi dell'art. 25 comma 3 del Reg. Regionale della Lombardia n. 6/2004:
 - a. alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
 - b. con la soppressione del cimitero;
 - c. decorsi vent'anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
 - d. per revoca per motivi di interesse pubblico.
2. Le concessioni cimiteriali perpetue rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 hanno durata indeterminata relativamente alla prima salma tumulata o quella per la quale il sepolcro è stato prenotato.
3. Qualora il titolare di una concessione perpetua di loculo volesse provvedere alla tumulazione di una nuova salma nello stesso sepolcro si procederà al rilascio di una nuova concessione gratuita relativa alla nuova salma per un periodo di quaranta anni dalla tumulazione.
4. Detta concessione s'intende a tempo determinato, alla scadenza della quale il loculo rientrerà nella piena disponibilità del Comune, fatto salvo quanto disposto dall'art. 27 comma 8 del presente regolamento.
5. In alternativa potrà essere chiesta:
 - a. La concessione con tariffa agevolata al 50% per acquisto di un nuovo loculo dietro retrocessione al Comune del loculo perpetuo;
 - b. La concessione gratuita di una celletta ossario per anni 99 con onere di estumulazione a carico dell'Amministrazione Comunale.
6. Nelle Tombe/Cappelle di Famiglia perpetue è consentito al concessionario:
 - a. il riutilizzo del sepolcro, a completamento della capienza, per la tumulazione di nuove salme solo a seguito di messa a norma della struttura in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente in materia;
 - b. la richiesta di concessione di una nuova tomba/cappella, loculi o ossari a tariffa agevolata al 70% dietro retrocessione della tomba / cappella di famiglia perpetua e con onere di estumulazione delle salme a carico dell'Amministrazione Comunale.
 - c. L'esecuzione di lavori nella parte interrata all'interno per l'adeguamento della struttura in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente in materia;
7. Le tombe di famiglia e i loculi dichiarati abbandonati torneranno nella piena disponibilità del Comune.

Art. 34 – Decadenza per abbandono

1. Si intendono decadute le concessioni delle sepolture che risultano, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, e prima della scadenza della concessione, in stato di abbandono per la non esecuzione di opere indispensabili al buon mantenimento o per l'abbandono in stato gravemente indecoroso. Lo stato di abbandono potrà essere dichiarato anche per le concessioni per le quali non risulti essere in vita nessun erede legittimo del concessionario.
2. Rilevandosi lo stato di abbandono sarà notificata ai concessionari o loro eredi specifica diffida del Sindaco; se il concessionario non risulta reperibile sulla tomba sarà apposto un avviso e sarà inoltre affisso all'albo posto all'ingresso del cimitero, l'elenco delle sepolture per le quali si è iniziata la procedura di decadenza.
3. Decorsi senza esito 60 giorni dell'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, sarà dichiarata la decadenza con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività della deliberazione stessa. Da tale data il Comune rientrerà nella piena disponibilità della sepoltura. Pronunciata la decadenza, l'area e le costruzioni ivi esistenti passeranno, a tutti gli effetti, nella disponibilità del Comune, che provvederà alla rimozione delle salme e dei resti ivi sepolti.

Art. 35 – Decorazioni e ornamenti

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sui loculi, cellette, tombe/cappelle di famiglia sono a carico del concessionario. Per quanto riguarda le tombe/cappelle di famiglia dovrà essere preventivamente chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. In ogni caso è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

CAPO VII

LOCULI, CELLETTE OSSARIO E URNE CINERARIE

Art. 36 – Norme per materiali ornamentali e lapidi (modificato con delibera CC n.09 del 06/04/2009)

1. I loculi, di tutti i cimiteri comunali, sono assegnati in verticale, seguendo l'ordine numerico delle colonne, dall'alto verso il basso. Quando il primo loculo assegnato è all'ultima fila in alto, in caso di avvicinamento familiari, il secondo (o più loculi) può (possono) essere assegnato seguendo l'ordine orizzontale. Sarà poi ripresa, nelle tumulazioni ordinarie, la posa in verticale.
2. I loculi disponibili a seguito di retrocessione verranno assegnati senza ordine prestabilito, a richiesta del concessionario.
3. La posa della lapide, nei cimiteri dove non è prevista già in sede di realizzazione, non potrà essere eseguita se non dopo l'autorizzazione del Responsabile del Settore Tecnico, mediante presentazione di domanda, con allegato un disegno schematico della composizione della lapide, che dovrà tenere conto delle caratteristiche costruttive, delle campate e/o padiglioni, al fine di rendere il più armonico possibile la prospettiva delle pietre di sepoltura.
4. I materiali ornamentali da installare sulla lapide, per tutti i cimiteri dovranno sottostare alle seguenti indicazioni:
 - Il vaso portafiori potrà avere la sporgenza massima di cm. 15 e la larghezza massima di cm. 20;
 - la lampada votiva potrà avere la sporgenza massima di cm. 15 e la larghezza massima di cm. 10.
 - È vietata la posa di oggetti mobili o altre strutture fisse o mobili, sporgenti la lapide, oltre il vaso di fiori e la lampada votiva;
5. Per i cimiteri con le lapidi in marmo già predisposte, la tipologia della pietra di sepoltura non potrà essere modificata ed è vietato unificare due lapidi, salvo che per la parte nuova del Cimitero di Pisogne Capoluogo, ove è ammessa detta possibilità (in verticale al penultimo e ultimo posto), previa apposizione di borchie nella parte di mezzeria al fine di riprendere il disegno architettonico delle restante lapidi.
6. Per i cimiteri privi di lapidi in marmo già predisposte, in caso di avvicinamento di uno o più familiari è consentito creare una unica lapide di sepoltura, eliminando i cordoli di unione tra i vari loculi interessati;
7. È consentita, inoltre, la posa della foto anche dell'altro coniuge, se defunto, sulla stessa lapide con l'indicazione: "a ricordo - nome cognome, data di morte".

Art. 37 – Cellette Ossario, Urne cinerarie

1. Le cellette ossario, raccolgono i resti dei cadaveri esumati/estumulati da qualsiasi sepoltura, in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto.
2. Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona.
3. Le cellette cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadaveri cremati.



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

CAPO VIII

TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA

Art. 38 – Concessione

1. Le tombe/cappelle di famiglia possono essere concesse:
 - a. ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b. ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c. ad enti o comunità.
2. Il richiedente la concessione deve rivolgere istanza al Sindaco, in carta legale, con l'indicazione specifica degli estremi di identificazione della tomba o cappella di famiglia o dell'appezzamento di terreno.
3. Alla scadenza delle concessioni relative a tombe di famiglia, cappelle, gli eredi potranno richiedere la riconferma della concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo pagamento dell'importo della tariffa vigente all'atto del rinnovo della concessione.
4. La riconferma della concessione potrà essere chiesta da uno degli eredi del concessionario anche disgiuntamente dagli altri eventuali eredi. La riconferma non modifica il diritto di sepoltura discendente dall'atto di concessione originario.

Art. 39 – Concessione dell'area

1. Nei cimiteri, compatibilmente con la disponibilità delle aree prestabilite dal Piano Regolatore Cimiteriale e ai sensi delle disposizioni ivi contenute, possono essere assegnate a persone fisiche, persone giuridiche, Enti morali aree per la costruzione di tombe di famiglia e cappelle. L'assegnazione dei singoli lotti verrà fatta a seguito di richieste o mediante estrazione.
2. La concessione di aree per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di tombe di famiglia e cappelle può essere assegnata in primis ai residenti, in secondo luogo anche a non residenti aventi almeno uno dei seguenti requisiti certificabili:
 - a. essere nato nel Comune di Pisogne;
 - b. essere stato residente nel Comune di Pisogne.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Art. 40 – Manutenzione delle opere, adeguamenti, restauri e ristrutturazioni

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria della sepoltura e delle opere annesse; ad eseguire i restauri ed opere che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuni od indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza o d'igiene, ad eliminare eventuali infrazioni connesse. In caso di inadempienza, previa diffida a provvedere, è ordinata la sospensione delle tumulazioni, nonché la rimozione delle opere pericolanti, fatto salvo l'addebito ai concessionari delle spese sostenute.
2. Tutte le opere di manutenzione straordinaria alle tombe di famiglia o cappelle che comportino interventi alla muratura, intonaco, rivestimento, impermeabilizzazione, serramenti e vetrate, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale e subordinate al versamento della cauzione.



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

CAPO IX

CREMAZIONI

Art. 41 – Autorizzazione alla Cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione, di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n.130, è rilasciata dal Responsabile del Settore Amministrativo a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a. estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato.
 - b. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione;
 - c. in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e/o in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
 - d. copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.
 - e. in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - f. eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Art. 42 – Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. URNE CINERARIE
 - a. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente e riportare all'esterno indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.
 - b. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere.
 - c. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, loculo, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
2. AFFIDAMENTO CENERI
 - a. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione alle condizioni di cui all'art. 32 comma 1 lett. a) e c) del presente regolamento con indicazione della volontà di affidamento delle ceneri.
 - b. L'autorizzazione e la dichiarazione di conservazione delle ceneri dovranno riportare:
 - i. generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata, che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - ii. il luogo di conservazione (l'urna deve essere contenuta in un luogo che abbia una destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna stessa);
 - iii. che l'affidatario deve custodire diligentemente l'urna garantendola contro ogni profanazione;



COMUNE DI PISOONE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

- iv. che l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
 - v. che sono vietate manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli;
 - vi. che in caso di cambio di luogo di conservazione dell'urna deve darsi comunicazione al Comune entro 30 giorni;
 - vii. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - viii. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
- c. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
 - d. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
 - e. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Comune di decesso, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo viene conservato dal Responsabile del crematorio o del cimitero (per le urne precedentemente tumulate).
3. **DISPERSIONE DELLE CENERI**
- a. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso secondo la volontà del defunto espressa ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) numeri 1 e 2 della legge n. 130 del 2001.
 - b. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.
 - c. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento.
 - d. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui all'art. 3 lett. c) della legge n. 130/2001, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

CAPO X

ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE ED IMBALSAMAZIONE

Art. 43 – Esumazione ordinaria

- 1. Il turno ordinario di inumazione è di 20 anni. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un ventennio dalla inumazione e sono regolate previo preavviso, qualora possibile, ai parenti più prossimi, o mediante appositi avvisi, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- 2. Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni.

Art. 44 – Esumazione straordinaria

- 1. Le salme possono essere esumate / estumulate prima del prescritto termine per:
 - a. ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
 - b. per trasportarle in altre sepolture;
 - c. per cremarle.
- 2. Le esumazioni / estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del personale cimiteriale. Per tali operazioni può essere richiesta la presenza del personale dell'ASL qualora sia necessaria l'adozione di particolari precauzioni igienico-sanitarie.
- 3. Per le esumazioni/ estumulazioni straordinarie richieste da privati, saranno versati gli importi previsti in tariffa e i diritti di assistenza fissata dall'autorità comunale.
- 4. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Responsabile del Settore Amministrativo, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

Art. 45 – Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a. nei mesi di maggio - giugno - luglio - agosto e settembre;
 - b. prima che siano decorsi almeno due anni dalla morte, quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, e a condizione che il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute;
 - c. quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possano essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute;
2. le esumazioni straordinarie, per ordine dell'Autorità Giudiziaria, sono eseguite alla presenza di personale del Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico – sanitaria al Servizio di Igiene Pubblica o con personale tecnico delegato dallo stesso.

Art. 46 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:
 - a. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato;
 - b. Sono estumulazioni straordinarie quando l'operazione viene richiesta prima della scadenza della concessione.
2. Le salme, i resti, le ceneri dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sono esenti dai normali turni di esumazione. Il Comune è obbligato a conservarle fino a quando non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrali all'uopo costruiti.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali e se necessario in presenza del Responsabile o di un suo delegato del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL.
4. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, una delle quali rimane presso il custode o tumulatore del cimitero e l'altra presso l'Unità Operativa Servizi Demografici.
5. Alle estumulazioni vengono applicate le procedure e le modalità indicate dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 285/1990 e l'art. 20 del Regolamento Regionale n. 06/2004.
6. Non sono permesse le estumulazioni quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme, salvo il caso in cui questa sia disposta dall'Autorità Giudiziaria.
7. Le estumulazioni e le esumazioni ordinarie richieste da privati sono sottoposte al pagamento dei diritti stabiliti in tariffa.

Art. 47 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tabella allegato "A".
3. A norma degli artt. 83 e 89 del DPR 285/90 il Responsabile del Settore Amministrativo, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni ed esumazioni straordinarie delle salme per effettuare traslazioni in altra sepoltura o per successive inumazioni o cremazioni.
4. Le ossa che verranno rinvenute dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie saranno raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse, presentino domanda per depositarle nei loculi ossari.
5. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
6. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere estumulato il resto mortale potrà:
 - a. essere ritumulato, su richiesta degli interessati, nello stesso o in altro loculo;
 - b. essere avviato per l'inumazione in campo comune in caso non si disponga diversamente;
 - c. essere avviato, previa richiesta degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.



COMUNE DI PISOONE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

7. L'ipotesi di cui al comma 6 punto a) del presente articolo comporta il rilascio di nuova concessione e il pagamento della relativa tariffa.
8. In ogni caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente, salvo abbreviazione dei termini per l'utilizzo di prodotti che accelerino il processo di mineralizzazione della salma.
9. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
10. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriali sono equiparati a rifiuti speciali, di cui al D.P.R. del 10.9.1982 n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 48 – Oggetti da recuperare – Rinvenimento materiali, integrità dei resti

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Settore Amministrativo al momento della richiesta dell'operazione, o in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto. Il verbale della consegna dovrà essere redatto dagli operatori che eseguono le estumulazioni in duplice copia uno dei quali è consegnato agli aventi diritto e l'altro conservato agli atti della Unità Operativa Servizi Demografici.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comando della Polizia Locale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Le opere aventi valore artistico e storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o all'esterno in altro luogo idoneo.
5. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parti di salme, di indumenti o di oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
6. E' assolutamente vietato al personale del cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

Art. 49 – Trattamenti di imbalsamazione

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione di cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore sanitario dell'ASL, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. L'autorizzazione all'imbalsamazione deve essere rilasciata dal Sindaco previa specifica richiesta a cui deve essere allegata la documentazione prescritta dall'art. 46 comma 2 del Regolamento Regionale n. 06/2004.
3. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori.

CAPO XI

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Art. 50 - Disciplina dell'ingresso

1. Gli orari d'apertura e chiusura al pubblico dei cimiteri e dei funerali sono stabiliti dal Sindaco. L'orario deliberato sarà affisso all'ingresso.
2. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campanello, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

3. Le cerimonie funebri possono essere svolte tutti i giorni previo l'accordo con l'ufficio Servizi Demografici e/o mortuari.
4. Nei giorni di Natale, Pasqua e Ferragosto non si effettuano le cerimonie funebri.
5. Gli orari delle cerimonie funebri devono essere sempre concordati preventivamente con l'ufficio Servizi Demografici e/o mortuari.
6. I cadaveri provenienti da altri Comuni dovranno essere portati nei cimiteri previo accordo con l'ufficio Servizi Demografici e/o Mortuari.
7. Nei cimiteri, dove sarà possibile, è ammesso l'ingresso del carro funebre.

Art. 51 - Divieti speciali

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare:
 - a. effettuare coltivazioni nel recinto dei campi da inumazione. La coltivazione dei fiori e degli arbusti nelle tombe dei defunti, è permessa solo se contenuta nel perimetro dell'area in concessione e gli arbusti non possono superare l'altezza di m 0.50;
 - b. sfregiare il muro del cimitero, la camera mortuaria, la cappella, i monumenti, le lapidi in genere e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero;
 - c. collocare vasi, quadri o quant'altro che, specie in occasione della giornata della Commemorazione dei Defunti, limiti lo spazio riservato al passaggio del pubblico.
2. I divieti predetti sono applicabili anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Il Responsabile del Settore Polizia Locale è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

Art. 52 - Obbligo di comportamento

1. Durante lo svolgimento di onoranze funebri, funzioni religiose e, comunque, in qualunque altra circostanza, è d'obbligo mantenere all'interno dei cimiteri un comportamento corretto, serio e dignitoso consono al luogo.
2. E' vietato pronunciare discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti. Sarà cura del personale addetto alla vigilanza, condurre fuori dal cimitero coloro che violano tali prescrizioni e, qualora sussistano gli estremi di reato, verrà inoltrata denuncia all'Autorità competente.

Art. 53 - Responsabilità

1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, non assume alcuna responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'utilizzo di mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 54 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i Cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. E' fatto divieto posizionare porta vasi sulla struttura esterna dei loculi situati il livello superiore.

Art. 55 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Settore Tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti quegli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la



COMUNE DI PISOgne

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma, verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art. 56 – Divieto di Ingresso

1. E' vietato l'ingresso:
 - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone cieche;
 - b. alle persone munite di armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri;
 - c. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o comunque, in condizione non compatibili con la natura del luogo;
 - d. a tutti coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili.
 - e. Forme particolari di cerimonie funebri possono essere effettuate all'interno del cimitero salvo la preventiva autorizzazione del Sindaco.
 - f. ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
 - g. alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 57 – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che generali, della Chiesa cattolica e degli altri culti con i quali lo Stato ha sottoscritto un'intesa.

Art. 58 – Comportamento del pubblico nel cimitero

1. All'interno del cimitero è vietato:
 - a. consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. introdurre armi da caccia, cani ed altri animali, cose irriverenti, introdurre ceste od involti, salvo quelli che contengono oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
 - c. toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - d. buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cestii o spazi;
 - e. calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedersi sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - f. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e le imprese che svolgono attività nel cimitero medesimo;
 - g. prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie, senza autorizzazione del Sindaco e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - h. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - i. chiedere elemosina, fare questue;
 - j. assistere alle esumazioni/estumulazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.
2. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per comprovati motivi di salute il custode può permettere l'ingresso con automobili o motocarrozze.
3. In via eccezionale può essere concesso l'accesso ai carrelli trasportatori gommati nei giorni antecedenti il 2 novembre (commemorazione dei defunti) per il trasporto di vasi particolarmente pesanti.
4. Le imprese che eseguono lavori autorizzati all'interno del cimitero, devono chiedere, all'Ufficio Tecnico comunale, il permesso per poter circolare all'interno del cimitero stesso con propri mezzi. L'autorizzazione dovrà contenere, oltre all'indicazione della ditta, il numero di targa del veicolo, il tipo e la marca, nonché le generalità dell'autista. L'ingresso di tali veicoli è in ogni caso vietato fuori dell'orario di lavoro.
5. I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

CAPO XII

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 59 – Competenze

1. Il cimitero ed i servizi relativi sono attribuiti alla competenza dell'Ufficio Servizi Cimiteriali che promuove ogni provvedimento amministrativo in materia, salva la concorrenza delle competenze di cui al comma seguente.
2. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni:
 - a. in materia di vigilanza per i lavori di carattere edilizio: l'Ufficio Tecnico comunale;
 - b. per la pulizia interna e vigilanza generale: il custode necroforo e i vigili urbani.
3. Il numero del personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico ed economico sono disciplinati dal Regolamento Organico del personale dipendente.

Art. 60 – Custode del cimitero

1. I compiti del custode necroforo sono:
 - a. curare l'ammissione delle salme al cimitero;
 - b. tenere aggiornati i registri di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 1990 e l'art. 5 del Regolamento Regionale n. 06/2004;
 - c. scavare le fosse per le inumazioni;
 - d. svolgere le operazioni di seppellimento e di esumazione ed estumulazione e tutte le altre operazioni che si svolgono nel cimitero, curando che siano autorizzate e che si compiano secondo le norme vigenti;
 - e. curare la manutenzione e l'ordine all'interno del cimitero;
 - f. tenere le chiavi dei cancelli e curare l'apertura e la chiusura del cimitero secondo l'orario stabilito dalla Giunta Comunale;
 - g. sorvegliare affinché siano rispettate le norme di polizia interna del cimitero, e riferire tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente all'ufficio competente di cui all'articolo precedente;
 - h. curare la formazione e manutenzione di aiuole, tappeti erbosi, piante, siepi, non appartenenti a sepolture private nonché la manutenzione dei viali e delle opere e servizi generali del cimitero;
 - i. realizzare la muratura di chiusura dei loculi, cellette ossario o cinerarie dei privati concessionari, compreso i loculi in tombe e Cappelle di famiglia, e la collocazione delle lapidi, immediatamente dopo lo svolgimento dei funerali.
 - j. curare le tombe o sepolture abbandonate in modo da garantire la dignità e il decoro.
2. Il personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio del luogo in cui si svolge.
3. Al personale del cimitero e servizi funebri è fatto divieto:
 - a. di assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito;
 - b. di accettare e chiedere mance;
 - c. di asportare oggetti o materiali di qualunque tipo e specie.

Art. 61 – Affidamento gestione servizi cimiteriali a ditta esterna

1. Qualora l'Amministrazione comunale intenda affidare la gestione dei servizi cimiteriali a ditta esterna il personale addetto dovrà osservare quanto prescritto agli artt. 43 e 44 del presente regolamento.
2. La ditta appaltatrice sarà responsabile in solido per eventuali danni arrecati o trasgressioni imputabili al personale.



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

CAPO XIII

ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 62 – Autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre

1. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche di cui all'art. 8 comma 2 della Legge Regionale n. 22/2003.
2. Il Comune ove hanno sede commerciale i soggetti di cui sopra rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. Tale autorizzazione, comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari, abilita anche allo svolgimento del servizio di trasporto funebre.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 32 del Regolamento Regionale n. 06 del 09 novembre 2004.

Art. 63 – Imprese di servizi funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:
 - a. disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b. vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c. trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
2. Dette imprese possono prestare collaborazione con il personale addetto alle operazioni di sepoltura al fine di garantire il regolare svolgimento delle stesse dietro specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio.

Art. 64 – Divieti generali

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. E' fatto divieto alle imprese di servizi funebri:
 - a. di proporre servizi in modo molesto o inopportuno o mediante dipendenti da enti od organizzazioni che per la loro attività specifica sono in grado di fornire interessate segnalazioni;
 - b. di offrire negli uffici comunali, a domicilio, propri servizi senza specifica richiesta dei familiari dei defunti;
 - c. di sospendere un servizio assunto e già predisposto;
 - d. di esporre feretri alla vista del pubblico, nelle vetrine fronteggianti vie, piazze, corsi, dove sono gli uffici ed i depositi delle predette ditte.
3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
 - a. gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
 - b. effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
 - c. gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

CAPO XIV

LAVORI DI PRIVATI E DELLE IMPRESE NEL CIMITERO

Art. 65 – Apposizione di lapidi – Costruzioni – Ornamenti

1. Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizione o costruzioni di lapidi, tombe, sepolcri, ecc. ovvero restauri, riparazioni, si deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco o del Funzionario Responsabile del U.T.C..
2. I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private, debbono ottenere l'autorizzazione in conformità alle prescrizioni del Piano Regolatore Cimiteriale. L'orario di lavoro è fissato dal Sindaco. E' in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Nei cinque giorni precedenti la festività del 1° novembre e in quelli immediatamente successivi è vietata la posa in opera di materiali o lapidi, si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di ornamento e manutenzione dei tumuli e sepolture di loro spettanza osservando le norme prescritte dal Regolamento edilizio o dal P.R. Cimiteriale.



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

CAPO XV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 - Assegnazione gratuita di sepoltura

1. Il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione:
 - a. di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità;
 - b. di salme resti o ceneri dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione;
 - c. in situazioni di lutto cittadino;

Art. 67 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continueranno a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 68 - Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90, le quali sono punite ai sensi dell'art. 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. 03.03.1934 n. 383 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 69 – Entrata in vigore e norma di rinvio

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, dopo l'approvazione da parte degli organi preposti.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute negli altri atti in materia, anteriori al presente.
3. Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento di Polizia mortuaria approvato dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il D.P.R. 396 del 03/11/2000, la Legge Regionale n. 22/2003, il Regolamento Regionale n. 06/2004 nonché dai Regolamenti Comunali di igiene e Sanità e dal Regolamento Edilizio.



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Amministrativo
www.comune.pisogne.bs.it

*Appendice art. 31 DIRITTO DI SEPOLTURA

